

IN BREVE n. 054-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MILLEPROROGHE e INTRAMOENIA

Sarebbe contenuta nel decreto Milleproroghe la proroga per il 2012 per i medici dipendenti del Ssn dell'intramoenia con la possibilità anche per l'azienda pubblica di ricorrere agli studi privati in assenza di spazi idonei all'interno delle strutture.

Il provvedimento viene rinnovato di anno in anno.

Nel 2011 era stato inizialmente prorogato fino al 31 marzo, sempre all'interno del decreto Milleproroghe 2011, per poi ricevere un ulteriore rimando al 31 dicembre tramite un Dpcm.

Questa volta, la data di scadenza, una volta approvato il decreto che varrà per il 2012, sarà quindi fissata al 31 dicembre dell'anno prossimo.

DAL SUMAI

Si legge a voce del Sumai: «il Governo sembra volere fare cassa con le pensioni pubbliche e private della categoria e, sostenendo di tutelare i giovani, non fa altro che togliere ai più anziani senza dare loro nulla in cambio».

FUNZIONE PUBBLICA - IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, colla direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011, ricorda che dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche introdotte dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

Tale disposizione è diretta a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati soprattutto per l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.: tali disposizioni devono essere osservate dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'utenza.

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ. PUBBLICA Direttiva n. 14 del 22.12.2011
(documento 292)**

LEGGE 183 del 12 nov. 2011 - Art. 15. (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;

d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) –

1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«Art. 72. (L) – (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). –

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei responsabili dell'omissione»;

f) all'articolo 74, comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;

2) è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

- b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
- 24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».

BOZZA DEL 730 e IRAP

Nel modello "la tassa piatta" sugli affitti trova posto con una casella nuova, dedicata a coloro che hanno optato per la tassazione sostitutiva dei redditi dal locazione.

Spazio anche per le novità in tema di "bonus ristrutturazioni" e per il taglio dell'acconto Irpef e della cedolare.

Il nuovo 730 accoglie inoltre le ultime disposizioni sul 5 per mille, che dall'anno prossimo potrà essere destinato anche al finanziamento della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Cedolare secca sugli affitti a prova di errore - All'interno del quadro B trovano spazio due nuove colonne dedicate alla cedolare secca sulle locazioni. In particolare, nella colonna 5 è indicato un codice che individua la percentuale del canone esposta in quella successiva. Infatti, nel caso di tassazione ordinaria va riportato l'85% (o 75%) del canone, mentre nel caso di cedolare secca il 100%. I nuovi codici hanno lo scopo di agevolare il contribuente nella compilazione del modello, riducendo così il rischio di errore. Inoltre, nella colonna 11 compare la nuova casella "opzione cedolare secca", da barrare solo in caso di scelta del nuovo regime.

Bonus ristrutturazioni "alla prova dei dati" - Soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (Cop), ai contribuenti è richiesto di riportare in dichiarazione i dati catastali identificativi dell'immobile. A questo scopo, è stata creata una sezione nel quadro E. Chi ha inviato la comunicazione al Cop prima dell'entrata in vigore della norma (DI 70/2011) troverà un'apposita casella da barrare.

La riduzione dell'acconto "si fa in due" - Nel nuovo 730 anche il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto 2011 di Irpef e cedolare secca. Due, infatti, i nuovi campi inseriti nel quadro F per indicare il credito d'imposta compensato in F24 nel caso di versamento dell'acconto in misura piena, relativamente all'Imposta sul reddito delle persone fisiche o alla "tassa piatta" sulle locazioni.

Spazio al cinque per mille, tra natura e cultura - La bozza del modello per i redditi del 2011 apre alla novità introdotta dalla manovra correttiva (DI 98/2011) in tema di cinque per mille. Questa quota della propria Irpef, infatti, dal prossimo anno potrà essere destinata anche al finanziamento delle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici.

Contributo di solidarietà, nuova entrata - Trova posto nel modello anche il contributo di solidarietà previsto dalla manovra, cioè il prelievo del 3% sulla quota di reddito che supera i 300mila euro, con il quadro C che guadagna una sezione dedicata.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Bozza Mod.730/2012

Istruzioni

Bozza Irap/2012

Istruzioni

(documento 293)

(documento 294)

(documento 295)

(documento 296)

PUBBLICI DIPENDENTI CON ALTRE ATTIVITA' - ATTENZIONE ALLE PROCEDURE

Più volte in passato (vedi **BREVIA 13/2011**) abbiamo segnalato come la legge che disciplina “le incompatibilità, il cumulo degli impieghi e gli incarichi” consente ai pubblici dipendenti di eseguire attività professionali al di fuori dell’orario di lavoro purché detta attività venga preventivamente notificata e autorizzata dalla amministrazione di appartenenza anche ai fini della valutazione della eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità o del conflitto di interessi con la stessa. Ora il bubbone è scoppiato ad ogni livello dopo le verifiche dalla Guardia di Finanza attivata su richiesta del precedente ministro Brunetta, con riscontro anche di danno erariale.

DIRITTO DEL PAZIENTE IL RIFIUTO ALLE CURA

La Corte di Appello di Milano 1° sezione civile colla sentenza 2359 del 19 agosto 2011 ha affermato il diritto alla autodeterminazione del malato alle cure e, in particolare, all’eventuale rifiuto: il bene vita come entità esterna all’uomo, non può imporsi contro e a dispetto della volontà dell’uomo (purché attuale con persona cosciente e capace di intendere con manifesto e consapevole “dissenso” al trattamento medico).

Grande attenzione va posta alla gerarchia delle fonti del diritto: l’articolo 32 della Costituzione prevede che nessun trattamento sanitario può essere imposto se non è previsto dalla legge, nel qual caso però non deve violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, mentre l’articolo 40 del codice penale contempla che non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE APPELLO MILANO Sentenza n. 2359/2011
(documento 297)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DAL MEDICO DELLA CASA DI CURA

Domanda

Le prestazioni rese dal medico presso una casa di cura possono essere fatturate anche dalla struttura sanitaria in nome e per conto del professionista stesso?

Risponde A.Giordano

Le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista, presso la casa di cura, possono essere fatturate al paziente dallo stesso professionista oppure dalla struttura sanitaria in nome e per conto del professionista, anche se i compensi vengono riscossi dalla struttura sanitaria in base al disposto di cui all’articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (circolare 15 marzo 2007, n. 13/E).

Legge 296/2006 art.1 comma 38. - La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private e’ effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

- a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 13/E del 15.03.2007
(documento 298)**

DALLA CASSAZIONE e COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Tutela del lavoratore anche durante la pausa pranzo

L'infortunio in itinere è configurabile anche nell'ipotesi in cui il sinistro occorso al lavoratore non sia avvenuto nella pubblica strada lungo il tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro bensì nel luogo di consumazione dei pasti, fatta eccezione per gli ambienti di proprietà del danneggiato.

Corte di Cassazione - Sentenza n. 27426 del 19 dicembre 2011

Tarsu ridotta

La Commissione tributaria regionale di Roma esclude il collegamento dall'agevolazione della Tarsu ridotta al reddito.

Sarebbe infatti illegittimo il regolamento comunale che concede la riduzione tariffaria della tassa rifiuti all'occupante unico di un immobile in misura superiore ad un terzo e che collega l'agevolazione al reddito del contribuente.

Commissione tributaria provinciale di Roma sezione LXI - sentenza n. 473 del 7 novembre 2011

Mobbing e scarsa produttività

Non ha diritto al risarcimento il pubblico dipendente che viene sanzionato e sostituito per la scarsa produttività del suo ufficio.

Corte di Cassazione - Sentenza n. 28962 del 27 dicembre 2011

Nonni e diritto di visita

I nonni non possono agire nel giudizio di separazione per regolare il loro diritto di visita ai nipoti non essendo titolari di una posizione soggettiva direttamente tutelabile. Tutto diverso nelle cause di adozione.

Corte di Cassazione - Sentenza n. 28902 del 27 dicembre 2011

RIFLESSIONI SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Senza dubbio la previdenza complementare è guardata con vivo interesse dai mercati finanziari, ma stenta a decollare...perché? Certamente c'è molta diffidenza verso uno strumento che dà molte promesse, ma ben poche certezze nel momento del post lavorativo e, inoltre, in questi tempi di turbolenza vanno tenute presenti le scarse disponibilità economiche soprattutto dei giovani, molti dei quali con lavoro precario o addirittura assente. Quanti possono disporre di 200, 300 euro mensili da destinare ai Fondi pensione? E soprattutto quali le certezze per questo impegno economico? Unica certezza la deducibilità fiscale e in uscita le agevolazioni fiscali di una rendita a tassazione separata con aliquote molto favorevoli.

Si parla sulla necessità di diffondere la consapevolezza, soprattutto tra i giovani, della necessità all'accantonamento di risorse a fini previdenziali con forme anche di previdenza integrativa: col ridursi degli importi della pensione per effetto del metodo contributivo e del troppo precariato con grossi buchi privi di contribuzione da assenza lavorativa, da basse retribuzioni e da lavoro in nero, la pensione del 2° pilastro diventerebbe una scelta strategica, ma spaventa e lascia punti interrogativi: quale sarà la rendita in uscita dopo anni di sacrifici contributivi?

Guardando gli accumuli di questi anni, la deviazione del Tfr verso i fondi pensione non ha dato risultati rosei...e i numeri, sono numeri e non parole.

La scelta di deviare il Tfr alla previdenza complementare non è stata una catastrofe solo per il contributo del datore di lavoro e la sua defiscalizzazione.....

Si accenna che a livello governativo c'è uno studio per una scelta liberalizzata del proprio fondo pensione: l'INPS, l'INPDAP o i fondi privatizzati non ti vanno bene ...ebbene puoi scegliere altri istituti che erogino una previdenza obbligatoria.....

E a proposito di previdenza integrativa, un consiglio prima di una eventuale decisione: chiedere al fondo prescelto la curva percentuale di rendimento annuale dalla creazione del fondo e il rendimento effettivo in uscita con la depurazione fiscale nella fase di accumulo, l'incentivo eventuale del datore di lavoro e le detrazioni fiscali nei versamenti.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE e GIOVANI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Con la risoluzione n. 131/E/2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine alla deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. In particolare, l'Agenzia ha illustrato le modalità di utilizzo dell'ulteriore plafond di deducibilità di 2.852,29 euro annui che l'art. 8, co. 6, del D.Lgs. n. 252/2005 riconosce in aggiunta all'ordinario limite annuo di deducibilità di euro 5.164,57, ai predetti lavoratori.

In particolare, i lavoratori al primo impiego, assunti dal 1° gennaio 2007, possono utilizzare un plafond di previdenza complementare, maturato nel primo quinquennio di iscrizione, per i successivi 20 anni. A questi lavoratori spetta, infatti, un ulteriore ammontare di contributi deducibili pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni. Tale soglia non può comunque mai superare i 2.582,29 euro annui e fino ad esaurimento del plafond. Quest'ultimo, in ogni caso, può essere utilizzato solo per i versamenti che superano il tetto di 5.164, 51 euro. In altre parole, per questi lavoratori il quantum deducibile, a partire dal sesto anno di contribuzione a pensioni integrative, sale a 7.746,86 euro e può essere utilizzato tutte le volte in cui il contribuente versa contributi oltre il limite di 5.164,57 euro.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione n. 131/E del 27.12.2011
(documento 299)**

IL DL 201 (SALVA ITALIA di MONTI) CONVERTITO IN LEGGE 214

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE 22 dicembre 2011 n. 214 (documento 300)

AGENZIA ENTRATE - BOZZA DEL CUD 2012

E' stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la bozza del nuovo modello Cud da utilizzare per la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati percepiti nel corso del 2011. Il modello presenta alcune novità.

Incentivi per il rientro in Italia e sconto Irpef - Tra le agevolazioni più rilevanti l'abbattimento della base imponibile, rispettivamente del 80 e del 70 per cento, per le lavoratrici e per i lavoratori rientrati in Italia (legge 238/2010). Per fruire del beneficio è necessario presentare un'apposita richiesta al datore di lavoro, il quale certificherà le somme agevolate nelle annotazioni con il nuovo codice BM predisposto a tal fine.

Trova spazio nel nuovo Cud anche il differimento di 17 punti percentuali dell'acconto dell'Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011. In caso di prelievo dell'acconto in misura ordinaria, il datore di lavoro o ente pensionistico dovrà restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione corrisposta nel mese di dicembre o di gennaio 2012.

L'effettiva riduzione dell'acconto, nei termini previsti dal Dpcm 21 novembre 2011, verrà segnalata nelle annotazioni con il codice BQ.

Le novità della Manovra di Ferragosto – Tra le principali novità contenute nella versione non definitiva della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2011 spicca la tassazione del contributo di solidarietà, introdotta dal dl 138/2011. La Manovra di Ferragosto, in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, prevede che il sostituto d'imposta applichi la tassazione al momento del conguaglio sulle somme che superano i 300.000 euro.

Degna di nota, inoltre, la diversa modalità del trattamento fiscale delle somme che superano il milione di euro erogate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Produttività e sicurezza sempre tutelate - Confermate nella bozza del Cud 2012 sia l'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per l'incremento della produttività, a patto che tali componenti accessorie siano previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sia la riduzione dell'Irpef per il personale impiegato nel "Comparto sicurezza".

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE **Bozza CUD/2012** **(documento 301)**
Istruzioni **(documento 302)**

ENPAM - PENSIONATI CON CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA B PER ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

I medici con contribuzione alla quota B che dopo il compimento del 65esimo anno hanno continuato la contribuzione per attività libero-professionale, hanno diritto ogni terzo anno al ricalco della pensione del Fondo generale in relazione agli ulteriori contributi versati nella Quota B.

Dal 2004 la liquidazione del supplemento di pensione avviene d'ufficio ogni triennio, tuttavia si consiglia di controllare su tale adempimento.

ENPAM - NEL 2012 I NATI NEL 1947 HANNO DIRITTO ALLA PENSIONE DEL FONDO GENERALE

I medici nati nel 1947, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, al compimento del 65esimo anno di età hanno diritto alla pensione del Fondo generale ENPAM, indipendentemente dalla cessazione o meno dell'attività professionale o alla cancellazione dall'Albo.

Questa pensione è cumulabile col reddito professionale o altri trattamenti di pensione.

Il diritto va esercitato inoltrando la domanda all'ENPAM sulla apposita modulistica che l'Ente sta inviando a tutti i pensionandi classe 1947.

Alla domanda va allegato il certificato di iscrizione all'Ordine e fotocopia della carta di identità.

E' data facoltà della prosecuzione a domanda della contribuzione della Quota A sino al compimento del 70esimo anno di età.

Dal mese successivo il compimento del 65esimo anno cessa anche l'obbligo del versamento del contributo alla Quota A (cartella esattoriale), mentre in caso di continuazione di attività libero professionale permane l'obbligo dei versamenti contributivi alla Quota B calcolati dagli uffici

ENPAM in base all'apposita denuncia dei redditi da libera professione che il medico deve inoltrare entro il mese di luglio di ogni anno. E' ammessa l'opzione per l'aliquota ridotta.

Ricordiamo che gli ultrasessantacinquenni che continuano la libera professione se versano nella Quota B il contributo del 2 oppure del 12,50% sugli introiti netti (cioè defalcate le spese per la produzione del reddito), non sono soggetti ai versamenti contributivi nella gestione separata INPS.

RICERCATRICI UNIVERSITARIE

L'INPS nella circolare n. 165 del 28 dicembre 2011 precisa che alle ricercatrici (ex lege 240/2010) madri le università debbono garantire il compenso pieno erogando la differenza tra quanto liquidato dall'INPS a titolo di indennità di maternità e quanto normalmente percepito in base al contratto di ricerca. Su tale differenza, considerando la natura di corrispettivo, sono dovuti i contributi previdenziali alla gestione separata INPS a far tempo dal 1 gennaio 2011. Il pregresso va regolarizzato entro il 16 marzo 2012.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 165 del 28.12.2011 (documento 303)

APPROVATO IL DECRETO LEGGE “MILLEPROROGHE”

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 dicembre 2011, ha approvato il Decreto Legge c.d. "milleproroghe".

Sono stati, infatti, prorogati alcuni termini il cui differimento è risultato assolutamente necessario per garantire efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché operatività di strutture deputate a funzioni essenziali.

IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO LEGGE “Milleproroghe” del 23.12.2011 (documento 304)

in particolare all'

Art.16

(Proroga attività libero professionale intramuraria)

1. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, è fissato al 31 dicembre 2012.

RELAZIONE

La legge n. 120 del 2007 e successive modificazioni poneva e pone una serie di adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende e con modalità che assicurino il controllo dei volumi prestazionali (che non devono superare, globalmente, quelli eseguiti nell'orario di lavoro), la riscossione diretta degli onorari da parte delle Aziende, la separazione dell'attività istituzionale da quella intramuraria in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

Il successivo Accordo del 18 novembre 2010 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, demanda alle Regioni specifici compiti per le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ed all'Osservatorio per l'attività libero-professionale intramuraria, in collaborazione con l' Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'attività di monitoraggio dello stato di attuazione della suddetta attività.

Dai dati pervenuti attraverso le schede di rilevazione, che le Regioni dovevano restituire per consentire all'Osservatorio medesimo di stabilire lo stato di adempimento di ciascuna Regione, è emerso che non tutte le Regioni sono in grado di garantire entro il termine del 31 dicembre 2011, (termine così rideterminato dal dPCM 25 marzo 2011), gli adempimenti di cui al suindicato Accordo e pertanto occorre prorogare il citato termine del 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, entro il quale tutte le iniziative al riguardo dovranno essere portate a compimento.

Si rappresenta che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione, relativamente alla quale è stata chiesta l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3 del dPCM n. 170 del 2008, si rende necessaria al fine di portare a compimento tutte le iniziative relative alle modalità di esercizio dell'attività libero professionale. Le aziende sanitarie continueranno, in attesa degli interventi di ristrutturazione edilizia, ad applicare i provvedimenti già adottati dalle stesse per assicurare l'esercizio di tale attività, inclusa l'autorizzazione all'utilizzo degli studi privati. Non incide sulla attività dei cittadini, anzi si consente agli stessi di continuare ad usufruire delle prestazioni libero professionali.

L'opzione di non intervento comporterebbe il blocco dell'attività libero professionale intramoenia.

AGENZIA ENTRATE - BOZZA DEI MODELLI IVA/2012



Sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate le bozze dei nuovi modelli IVA con le relative istruzioni, aggiornate alle novità fiscali.

Le versioni provvisorie delle dichiarazioni annuali da presentare entro il prossimo 1° ottobre (esclusivamente con modalità telematica), le bozze dei modelli ordinario e base per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2011, il mod. 74-bis da utilizzare in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e il prospetto delle liquidazioni periodiche 26LP, riservato, per l'Iva di gruppo, alla società controllante.

Numerosi gli aggiornamenti intervenuti sul modello Iva 2012 rispetto alla versione dello scorso anno.

In particolare, nel **QUADRO VA**, il rigo VA14 è stato ridenominato "Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità". Da quest'anno, infatti, è riservato ai soggetti che presentano l'ultima dichiarazione Iva prima di aderire al regime fiscale di vantaggio introdotto per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o coloro che perdono il lavoro (articolo 27, Dl 98/2011). È stato, poi, introdotto il rigo VA16 per indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973).

La sezione 2 del **QUADRO VE** accoglie il rigo VE23, per le operazioni con aliquota al 21 per cento.

I righe della sezione 3 sono stati rinumerati. Inseriti, inoltre, nel rigo VE34 della sezione 4, i campi 6 e 7, riservati rispettivamente alle cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori, per le quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta con il meccanismo del *reverse charge*.

Nel **QUADRO VF**, la sezione 1 è stata implementata con l'introduzione del rigo VF12 riservato alle operazioni con aliquota al 21 per cento. Di conseguenza, i righe successivi sono stati rinumerati. Da quest'anno, inoltre, gli acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (articolo 19-bis1 del

Dpr 633/1972) vanno riportati nell'apposito nuovo rigo VF18. I righi della sezione 2 sono stati rinumerati.

Ampliato il **QUADRO VJ**, con l'introduzione dei righi VJ15 e VJ16, riservati anch'essi agli acquisti di telefoni cellulari e di microprocessori per i quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta secondo il meccanismo del *reverse charge*. Pertanto, il rigo del totale è diventato VJ17. Infine, il **QUADRO VO** prevede ora, nei righi VO24 e VO25, le caselle per comunicare la revoca dell'opzione esercitata in precedenza da parte, rispettivamente, di società costituite da imprenditori agricoli per determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%, e dei contribuenti che avevano scelto di determinare il reddito nei modi ordinari in relazione alle attività agricole connesse.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE

Bozza IVA/2012 Base	(documento 305)
Istruzioni	(documento 306)
Bozza IVA/2012 Annual.	(documento 307)
Istruzioni	(documento 308)
Bozza LP/2012	(documento 309)
Bozza 74bis/2012	(documento 310)



Felice Anno Nuovo
marco perelli ercolini